

REGOLAMENTO PER IL CIMITERO COMUNALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento ha la funzione di disciplinare l'organizzazione dei cimiteri comunali per quanto è di competenza dell'Amministrazione comunale, conformemente e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali che regolano la materia.

Le terminologie riportate nel regolamento hanno il seguente significato:

➤ **la salma** è il corpo privo di funzioni vitali precedentemente l'accertamento di morte;

➤ **il cadavere** è la salma dopo l'avvenuto accertamento di morte;

➤ **il feretro** è il contenitore in cui è riposto il cadavere che differisce per struttura e qualità dei materiali utilizzati a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre al quale è indirizzato;

➤ **i resti mortali o resti ossei** sono le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione del cadavere;

➤ **i resti mortali non mineralizzati** sono le risultanze dell'incompleta mineralizzazione del cadavere che ha originato fenomeni conservativi quali mummificazione, corificazione o saponificazione;

➤ **l'inumazione** è la sepoltura del feretro/cadavere nella nuda terra;

➤ **la tumulazione** è la sepoltura del feretro/cadavere ovvero delle cassette di resti mortali o urne cinerarie in strutture murarie quali loculi, tombe murate, cripte, cappelle, mausolei, ossari e cinerari;

➤ **l'esumazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei o mortali da sepolture a terra;

➤ **l'estumulazione** è l'operazione di raccolta dei resti ossei o mortali da sepolture in muratura;

➤ **la fossa** è lo spazio ricavato nel sottosuolo destinato all'accoglimento dei feretri nelle sepolture a terra;

➤ **il loculo** è il manufatto in muratura destinato all'accoglimento dei feretri;

➤ **l'ossario** è il manufatto in muratura destinato all'accoglimento della cassette contenenti i resti ossei;

➤ **il cinerario** è il manufatto in muratura destinato all'accoglimento dell'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti o dei resti mortali;

➤ **l'ossario comune** è il manufatto dove accogliere e conservare, di norma, i resti ossei indistinti dei defunti per i quali i familiari, o gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;

➤ **il cinerario comune** è il manufatto dove accogliere e conservare in maniera indistinta le ceneri, per espressa volontà in vita del defunto o per coloro i quali i familiari, o gli aventi titolo, non abbiano diversamente provveduto;

Art 2 competenze

Con provvedimento del Sindaco è individuato il Responsabile del servizio cimiteriale che deciderà la forma idonea per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio cimiteriale quali: esecuzione di inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni e tutte le operazioni correlate per la riduzione a resti ossei; traslazioni di cadaveri all'interno dei cimiteri; operazioni di pulizia e taglio erbe all'interno dei cimiteri; manutenzione degli impianti d'illuminazione votiva; preparazione delle tombe in muratura; operazioni di muratura per tombe, loculi, ossari e cinerari; custodia e sorveglianza delle strutture; atti relativi al rimborso delle quote per non decorsa occupazione dei posti a pagamento ecc

Art 3 piano regolatore cimiteriale

Ai sensi dell'art 338 delle leggi sanitarie R.D.1265/1934 così come modificato dall'art 28 comma 1 legge 166/2002 per ciascun cimitero il Consiglio Comunale, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno 20 anni.

Il Piano è sottoposto al parere preliminare dell'ASL nr 5 applicandosi al riguardo l'art 139 D.Lgs 267/2000.

Nell'elaborazione del Piano dovrà tenersi conto:

1) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio per le inumazioni comuni e di adeguate proiezioni per quelle in concessione;

2) della valutazione delle strutture ricettive esistenti, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema d'inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie e di ossari per la conservazione dei resti ossei anche in funzione della durata delle rispettive concessioni;

3) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

4) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

Nel piano regolatore cimiteriale sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: campi di inumazione comune; campi destinati a sepolture private; campi per la costruzione di sepolture private per famiglie o collettività; tumulazioni individuali; cellette ossario; nicchie cinerarie; ossario comune; cinerario comune; spazio per la dispersione;

Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il PRC per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate dal primo impianto.

Art 4 Orari

L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, l'orario in cui è possibile procedere alla dispersione delle ceneri e l'orario in cui è possibile ricevere i cadaveri per il seppellimento è stabilito con provvedimento del Sindaco

Art 5 ricevimento di cadaveri

All'interno del cimitero possono essere sepolti, oltre a quanto previsto dall'art 50 del DPR 285/90, coloro che al momento della nascita erano residenti nel Comune di Volterra

Articolo 6 (riti religiosi)

All'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri e religiosi, indipendentemente dalla confessione professata, purché non contrario all'ordine pubblico, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Le celebrazioni che si ritenga possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico devono essere dato preventivamente annunciate al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 7 - Inumazione

Le sepolture per inumazione si dividono in comuni e privilegiate. Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privilegiata. Sono privilegiate le sepolture per inumazione effettuate in aree a concessione. Ai titolari od ai loro eredi, ovvero ai familiari nel caso di quelle in capo comune, spetta il mantenimento delle sepolture nel modo che sarà indicato dagli uffici comunali, salvo l'esecuzione d'ufficio nel caso di inosservanza di tali prescrizioni.

Articolo 8 Inumazione in campo comune

Nelle sepolture per inumazione all'interno del campo comune l'Amministrazione comunale avrà cura di applicare, sul cippo, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

La Giunta Comunale può autorizzare, su richiesta e con spese a carico degli interessati, un copri tomba uguale per ogni sepoltura, le cui caratteristiche saranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale stessa;

L'assegnazione delle sepolture per inumazione nel campo avviene in ordine progressivo senza soluzione di continuità.

Nel caso di defunto di cui non si conoscono gli eredi la sepoltura è a carico del Comune.

Articolo 9 sepolture privilegiate ad inumazione

La concessione del posto per la sepoltura privilegiata ha durata di 20 anni, non è soggetta a rinnovo e l'acquisto dovrà essere fatto al momento dell'utilizzo.

Il prezzo della concessione è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. L'acquirente dovrà farne richiesta al Responsabile del Servizio Cimiteriale il quale rilascerà apposita ricevuta con l'indicazione del posto assegnato, del prezzo da pagare e di tutti i dati anagrafici dell'acquirente stesso. Il pagamento della concessione dovrà essere effettuato prima del seppellimento presso la Tesoreria Comunale e la relativa ricevuta dovrà essere esibita all'addetto del servizio di custodia. Nel caso in cui la sepoltura debba avvenire durante un giorno festivo o prefestivo in cui non è possibile effettuare il pagamento presso la tesoreria comunale, lo stesso dovrà essere effettuato il primo giorno utile e la ricevuta dell'effettuato pagamento dovrà essere inviata al Responsabile del Servizio, anche per fax.

Oltre al prezzo della concessione l'acquirente è soggetto anche al pagamento delle prestazioni di inumazione nonché a tutti gli oneri derivanti dal rilascio della concessione stessa. Il contratto di concessione, una volta perfezionato, sarà inviato, per posta, all'acquirente. Copia dello stesso rimarrà a disposizione degli archivi del Comune.

Articolo 10 Sepolture private a tumulo

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, delle cassette contenenti i resti ossei o delle urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari.

Ai titolari ed ai loro eredi spetta il mantenimento delle sepolture nel modo che sarà indicato dagli uffici comunali, salvo l'esecuzione d'ufficio nel caso di inosservanza di tali prescrizioni.

Articolo 11 loculi

I loculi sono dati in concessione per 30 anni sulla base del prezzo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, possono essere richiesti al momento dell'uso oppure nei casi previsti nel comma 4 del presente articolo e la concessione non è soggetta a rinnovo.

Le modalità di richiesta del loculo e del pagamento sono le medesime stabilite per le sepolture privilegiate a terra, così come disciplinate dall'art. 8. il contratto di concessione una volta perfezionato, sarà inviato, per posta, all'acquirente. Copia dello stesso rimarrà a disposizione degli archivi del Comune.

Anche per i loculi è previsto il pagamento delle spese relative alla tumulazione oltre agli oneri derivanti dal rilascio della concessione stessa.

I loculi, compatibilmente con le esigenze dei cimiteri valutate ad insindacabile giudizio del responsabile del servizio, possono essere concessi anche a persona che abbia compiuto il 75^o anno di età, al coniuge di persona defunta già tumulata, nel caso in cui vi sia disponibilità di un loculo contiguo.

Nei loculi possono essere inserite, ove possibile, insieme al feretro contenente il cadavere, anche una o più cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie contenenti ceneri del coniuge o di parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado, fino al completamento della capienza del sepolcro. In tali casi sono dovute le sole spese per l'apertura del loculo e la successiva tumulazione. Allo scadere è data la possibilità di concedere, a richiesta dei congiunti, altra sepoltura per la tumulazione dei resti mortali o delle ceneri.

Articolo 12 Ossari

Gli ossari sono concessi in occasione di esumazioni, estumulazioni o rinvenimento di resti. Contemporaneamente possono essere concessi, previa verifica della disponibilità da parte del responsabile del servizio, ossari vicini per la tumulazione del coniuge, in attesa di esumazione o estumulazione.

La concessione ha la durata di anni 30, sulla base del prezzo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale e non è soggetta a rinnovo.

Articolo 13- Recissione contratto di concessione

Nel caso in cui, per qualunque motivo, i posti suddetti (ossari e loculi) venissero resi liberi prima della scadenza fissata dal presente regolamento essi ritorneranno di diritto al Comune, il quale rimborserà al titolare della concessione il prezzo pagato ridotto dei ratei relativi ai periodi di concessione non utilizzata. Trascorso il 25^o anno i posti lasciati liberi ritornano al Comune senza che lo stesso sia tenuto ad alcun rimborso.

E' assolutamente vietato agli acquirenti di tali posti di rivendere o locare i medesimi a privati.

Art 14 Cappelle

Le cappelle sono costruite da coloro che, contestualmente alla presentazione del progetto, ne faranno richiesta al Comune con le modalità da quest'ultimo stabilite.

I titolari che vorranno farvi eseguire lavori, purché non turbino l'armonia del cimitero, dovranno presentare regolare progetto da sottoporsi all'approvazione della Giunta Comunale.

Ai titolari ed ai loro eredi spetta il mantenimento delle cappelle nel modo che sarà indicato dagli uffici comunali, salvo l'esecuzione d'ufficio nel caso di inosservanza di tali prescrizioni.

I diritti che derivano dalla concessione nonché gli obblighi derivanti dal presente regolamento si intendono fruibili a carico della persona cui è intestata la cappella, gli eredi potranno continuare il godimento ed il possesso e subentrano al medesimo negli obblighi suddetti.

I titolari ed i loro successori avranno soltanto l'uso delle cappelle pertanto è fatto divieto di venderle o locarle ad altre persone o Enti

Salvo quanto previsto dall'art 93 del DPR 285/1990, il concessionario ha la facoltà di richiedere il seppellimento in cappella per soggetti diversi dai familiari.

Le cappelle sono tutte contrassegnate da un numero d'ordine che sarà riportato nella deliberazione, nei registri dell'ufficio e in quello generale del custode

Art 15 concessioni per lapidi commemorative

Sulla parte interna dei muri di cinta, sui muri delle cappelle pubbliche, sia interni che esterni, e su tutti i muri in genere lasciati a grezzo, potranno essere collocate lapidi con iscrizioni e ricordi a memoria purché eseguiti in alabastro o marmo naturale con sporgenza massima di quattro centimetri, e che le spese occorrenti siano a completo carico del richiedente.

Gli spazi di cui al precedente comma saranno ceduti, dietro presentazione di apposita domanda, ai prezzi e alle modalità stabilite con delibera di Giunta. La durata della concessione è trentennale, è consentito un solo rinnovo per un periodo pari alla concessione iniziale ed ai prezzi di tariffa in essere al momento del rinnovo stesso.

Il richiedente, unitamente all'apposita domanda, dovrà allegare i disegni dei lavori di cui al precedente primo comma da definirsi, per forme e dimensioni, in funzione delle eventuali presenti altre apposizioni così da non turbare l'armonia dell'opera nel suo complesso, per l'approvazione degli stessi da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Sarà facoltà del richiedente concessionario scegliere la muraglia ove voglia apporre l'iscrizione o il ricordo, ma l'ubicazione precisa dovrà comunque essere indicata dal Responsabile del Servizio che valuterà l'apposizione in funzione degli spazi circostanti e del loro uso e dell'estetica.

I disegni dei lavori, le copie delle iscrizioni e la ricevuta del pagamento dello spazio acquistato, dovranno essere presentate al personale di Custodia prima della loro posa ed i qualsiasi altro lavoro propedeutico, per verificarne la conformità.

Articolo 16 Ornamenti funebri

Per quanto riguarda le sepolture privilegiate a terra è autorizzata l'installazione di un copri tomba che dovrà avere le caratteristiche e le dimensioni stabilite con provvedimento del responsabile del servizio sentita la Giunta.

La lapide, anch'essa delle dimensioni stabilite con provvedimento del responsabile del servizio, sentita la Giunta, dovrà riportare, oltre al numero della sepoltura anche le indicazioni minime di legge ovvero l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate dal responsabile del Servizio.

Il concessionario dovrà farne richiesta all'amministrazione comunale secondo il modello di domanda predisposto dalla stessa, indicando anche la Ditta che eseguirà i lavori.

Ogni manufatto difforme rispetto a quanto stabilito sarà, previa diffida scritta, rimosso con addebito delle spese al concessionario stesso.

Sulla sepoltura potranno essere collocate luci votive di cui dovrà essere fatta richiesta al responsabile del servizio cimiteriale. Per luce votiva si intende una sola lampadina.

Ai loculi e agli ossari potranno essere applicati lumini e portafiori aventi dimensioni e sporgenza stabilite con provvedimento del responsabile del servizio. Manufatti difformi saranno, previa diffida scritta, rimossi con addebito delle spese al concessionario. Sui loculi è vietato apporre portavasi. E' altresì vietato porre i vasi dei fiori sui pavimenti dei corridoi, dei loggiati e delle gallerie. Nel caso di mancata inosservanza del suddetto divieto l'addetto alla custodia del cimitero ha la facoltà di rimuovere gli stessi, in qualunque momento.

L'installazione degli ornamenti funebri è totalmente a carico del concessionario, come pure la manutenzione ordinaria degli eventuali punti luce presenti

Articolo 17 Fiori e piante ornamentali

Sopra le sepolture a terra è possibile collocare fiori freschi recisi, fiori secchi oppure piante e fiori in zolla ma esclusivamente piantati nei vasi. In ogni caso le decorazioni floreali non dovranno eccedere il perimetro della sepoltura e creare intralcio ad altre sepolture o al transito, lungo i vialetti, dei visitatori. E' vietato collocare le suddette decorazioni floreali sui vialetti di servizio posti dietro la lapide. E' vietato altresì utilizzare, quali portafiori, barattoli di recupero o altri oggetti che non siano classificabili come vasi portafiori

E' altresì vietato piantare sopra o in prossimità della sepoltura piante da fusto o di altro tipo che non siano contenute in un vaso.

Il concessionario o comunque ogni familiare od avente titolo dovrà avere cura delle piante e dei fiori freschi messi a decoro delle sepolture evitando la decomposizione dei fiori freschi oppure la smodata crescita delle piante in vaso che comunque non possono superare l'altezza della lapide e nemmeno invadere la sepoltura contigua.

Nel caso in cui si verifichi un tale stato di incuria il custode del cimitero è autorizzato a rimuovere tali ornamenti, senza obbligo di informare l'interessato.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art 18 disciplina imprese private

Per l'esecuzione di opere quali nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che spettino al concessionario, se non eseguite in economia, egli dovrà avvalersi dell'opera di privati imprenditori, rimanendo comunque responsabile in solido della regolare esecuzione delle opere stesse e degli eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi dietro domanda, da cui risulti l'iscrizione alla competente categoria professionale. In fase d'istruttoria precedente il rilascio dell'autorizzazione è necessaria la comunicazione delle targhe dei veicoli da utilizzare nell'esecuzione dei lavori nonché alla stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati periodicamente dal Responsabile del Servizio Cimiteriali.

E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività commerciali, il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Il Responsabile in caso di inosservanza delle precedenti norme, dispone l'incameramento di tutta o parte della cauzione prestata, a seconda della gravità della violazione. Nei casi più gravi, oltre alla sanzione predetta, il Responsabile del servizio Cimiteriale può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo 19 modalità operative

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, ne e' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario

mentre non è permesso impiantare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, anche se temporanei.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio e comunque prima dei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere sempre riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, ed altri materiali.

Nel caso di costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio, i lavori dovranno interessare le sole zone oggetto d'intervento senza occupare spazi attigui anche se temporaneamente ed a solo titolo di deposito, senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, sia a termine dei lavori che immediatamente qualora si tratti di fatti accidentali, l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio non è comunque possibile lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche preventivamente autorizzate dallo stesso soggetto.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi concessi, impartendo, se del caso, opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge, accertando, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 20 Esumazioni ordinarie

I cadaveri inumati nel campo comune oppure in sepolture privilegiate saranno esumati allo scadere, rispettivamente, del 10^a e del 20^a anno dalla data di inizio della sepoltura.

A tal fine, annualmente, nei mesi di settembre-ottobre il Responsabile del servizio cimiteriale predispone l'elenco delle esumazioni da fare nel corso dell'anno successivo, distinte per cimitero e in occasione della festa dei defunti affigge un avviso presso i locali dei rispettivi cimiteri con l'elenco dei cadaveri da esumare. Contestualmente collocherà in prossimità dei campi da esumare una segnalazione contenente soltanto l'avviso, per i familiari, di mettersi in contatto con lo stesso Responsabile del servizio.

Qualora non sia possibile rintracciare, in questo modo i familiari, il responsabile del servizio Cimiteriale si attiverà per rintracciare, attraverso le informazioni in suo possesso o in possesso dell'Amministrazione Comunale e li avvertirà della imminente esumazione attraverso racc-ar.

Per i casi residui sarà affisso all'albo pretorio del Comune un avviso contenente l'elenco dei cadaveri da esumare. Contestualmente sarà collocato uno specifico avviso sulla sepoltura. Allo scadere dei 60 giorni di pubblicazione, con ordinanza del Sindaco il custode del Cimitero provvederà a far eseguire le esumazioni.

Una volta esumati i resti ossei potranno essere ricollocati in un ossario oppure cremati, secondo la volontà dei familiari. Qualora i familiari non esprimano alcuna volontà i resti sono collocati nell'ossario comune.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia completamente mineralizzato, poiché non è possibile rinnovare la medesima sepoltura, i familiari potranno chiedere di nuovo la concessione di un altro posto privilegiato, per altri 10 anni, con a carico tutte le relative spese oppure potranno procedere alla cremazione dei resti non mineralizzati. Nel caso in cui nessuna di queste soluzioni sia accettabile per la famiglia il cadavere sarà sepolto in un campo comune, per la durata di 5 anni, previo pagamento da parte dei familiari delle spese di sepoltura.

Articolo 21 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie, quando non siano previste dall'autorità giudiziaria, possono essere effettuate, previa autorizzazione del Sindaco (o suo delegato) e su richiesta dei familiari per trasferimento della sepoltura stessa in altro cimitero o in altra sepoltura dello stesso cimitero oppure per la cremazione.

Articolo 22 Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite trascorsi 30 anni dalla data di scadenza della concessione. La procedura è la stessa prevista per le esumazioni.

I resti ossei possono essere collocati in un ossario, in una sepoltura già in concessione alla famiglia o cremati, a richiesta dei familiari. Se i familiari non esprimono alcuna volontà gli stessi saranno collocati nell'ossario comune.

Le estumulazioni straordinarie, qualora non siano richieste dall'autorità giudiziaria, possono essere effettuate su richiesta dei familiari per trasferimento della sepoltura in altro cimitero, in altra sepoltura dello stesso cimitero o per la cremazione.

Nel caso in cui il cadavere estumulato non sia completamente mineralizzato, i familiari potranno chiedere di nuovo la concessione di una sepoltura privilegiata a terra, per la durata di 10 anni, con a carico tutte le relative spese oppure potranno procedere alla cremazione del cadavere stesso. Nel caso in cui nessuna di queste soluzioni sia accettabile per la famiglia il cadavere sarà sepolto nel campo comune, per 5 anni, previo pagamento da parte dei familiari delle spese di sepoltura.

Art.23 deposito

I resti mortali, in attesa di una collocazione definitiva, possono essere conservati in deposito per un massimo di 30 giorni.

Articolo 24 materiali di recupero

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni i familiari o comunque gli aventi titolo presumessero sussistere la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne avviso agli addetti alle operazioni al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita; gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti previo compilazione di processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio Cimiteriale.

Indipendentemente dalla prodotta richiesta o meno, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni debbono essere consegnati al Responsabile del Servizio Cimiteriale che provvederà a redigere apposito

verbale trattenendoli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi, allo scadere del termine, qualora non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DA CREMAZIONE

Articolo 25 conservazione delle ceneri

La cremazione dei cadaveri, al momento del decesso o a seguito di esumazione/estumulazione ordinaria o straordinaria o dei resti mortali/ossei viene autorizzata ed effettuata nei modi previsti dalla legge.

Le ceneri ottenute dalla cremazione possono essere conservate nei seguenti modi:

1) l'urna sigillata contenente le ceneri può essere tumulata all'interno del cimitero in un cinerario, in sepoltura di famiglia o loculo ovvero in una sepoltura a terra anche in presenza di un feretro. Nel caso di ceneri derivanti da cremazione di cadavere la concessione ha durata di 30 anni ed è rinnovabile per altri 20 anni. Nel caso di ceneri derivanti da cremazione di resti mortali o ossei la concessione ha durata di 30 anni ma non è rinnovabile. Se la tumulazione avviene in un loculo o in sepoltura a terra, già a disposizione della famiglia, la durata della tumulazione corrisponde a quella del periodo residuo di concessione

2) Attraverso l'affidamento ai familiari

Articolo 26 affidamento ai familiari

La richiesta di affidamento delle ceneri, da conservare all'interno del Comune, deve essere fatta al sindaco (o suo delegato), dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76, 77 del codice civile.

L'ufficiale di stato civile, prima di rilasciare la relativa autorizzazione, dovrà acquisire il verbale di avvenuta cremazione.

La conservazione delle ceneri dovrà avvenire in condizioni che consentano, in ogni momento, l'identificazione dei dati anagrafici del defunto apposti sopra l'urna contenente le ceneri. Inoltre l'affidatario dovrà comunicare all'ufficio di stato civile qualunque spostamento dell'urna contenente le ceneri oppure qualunque altra variazione in ordine alla suddetta fattispecie. Nel caso di morte del soggetto affidatario gli eredi dovranno comunicare all'ufficio di stato civile le generalità del nuovo affidatario oppure l'eventuale altra collocazione delle ceneri stesse.

L'urna contenente le ceneri, in ogni caso, non potrà essere inumata o tumulata né all'interno dell'abitazione né nello spazio al di fuori di essa (es giardini, orti ecc)

Se le ceneri saranno spostate in un altro Comune la richiesta di affidamento dovrà essere fatta a quest'ultimo Comune. L'affidatario dovrà comunque comunicare all'ufficio di stato civile del comune di Volterra l'avvenuto spostamento dell'urna contenente le ceneri

Il Comune, per mezzo del responsabile del servizio cimiteriale, può effettuare controlli per verificare la corretta conservazione dell'urna

Articolo 27 Dispersione delle ceneri all'interno del cimitero

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri derivanti da cremazione, da effettuare all'interno del cimitero urbano, viene autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune. Questa può avvenire nell'apposito spazio denominato "Spazio della memoria" nell'orario di apertura al pubblico (oppure stabilito con provvedimento del Sindaco)

La materiale dispersione può essere effettuata dai familiari oppure dall'addetto alla custodia del servizio cimiteriale. In entrambi i casi quest'ultimo si occuperà di controllare che la dispersione avvenga in maniera regolare ed invierà all'ufficio di stato civile la comunicazione dell'avvenuta dispersione delle ceneri.

Art 28 dispersione delle ceneri fuori dal cimitero

La dispersione delle ceneri può avvenire al fuori del cimitero secondo quanto stabilito dalla legge regionale 29/2004 con le seguenti modalità:

1) la richiesta di dispersione deve essere fatta all'Ufficiale di stato civile indicando tutto quanto previsto dal modello di domanda predisposto dall'ufficio stesso

2) per la richiesta di dispersione in aree private, oltre alla domanda, deve essere presentato anche il consenso scritto da parte del proprietario dell'area, il quale dovrà individuare anche il luogo preciso in cui la dispersione dovrà avvenire

3) il Sindaco può delegare un dipendente del Comune che dovrà assistere alla dispersione delle ceneri e redigere apposito verbale di dispersione che sarà tenuto agli atti.

ACCESSO ALLE AREE CIMITERIALI

Articolo 29 disciplina d'accesso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi, è consentito l'utilizzo di mezzi di trasporto per i portatori di handicap motori e, su esplicita autorizzazione degli addetti alla custodia, di veicoli per il carico e lo scarico dei materiali che per peso o caratteristiche risultassero di difficile movimentazione manuale.

E' vietato l'ingresso:

- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;

- ai minori di età inferiore agli anni 10, quando non accompagnati da adulti o alle persone in stato di ebbrezza o comunque in condizioni di manifesta alterazione psicofisica

- Alle persone in massa non al seguito di funerali o di cerimonie religiose, se non preventivamente autorizzati dal Sindaco;

Articolo 30 divieti

Nel cimitero e' assolutamente vietato fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, consumare cibi e bevande;

- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

- rimuovere dalle tombe altrui o portare al di fuori del cimitero, fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti in genere in luoghi diversi da quelli individuati per la raccolta o al di fuori dei contenitori previsti allo scopo;
- danneggiare aiuole, alberi, imbrattare lapidi o muri con scritte e/o disegni;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o d'oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari od altre attività commerciali
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Custodia;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei se non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio di attività commerciale.

I divieti di cui sopra, per quanto applicabili, sono estesi alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo i casi per cui l'attività sia stata debitamente autorizzata.

Chiunque tenga, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai presenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria;

Articolo 31 orario dei trasporti

I trasporti funebri sono eseguiti in orari fissi, meridiani o antimeridiani, stabiliti con ordinanza sindacale la quale definisce anche i percorsi consentiti al corteo funebre .

Il Sindaco, o suo delegato, nel rilasciare l'autorizzazione al trasporto di cadavere stabilisce l'orario di arrivo alla struttura cimiteriale.

GESTIONE LUCI VOTIVE

Articolo 32

Il Sindaco, con proprio provvedimento, stabilisce qual'è l'ufficio competente alla gestione delle luci votive. Per gestione si intendono tutte le operazioni relative alla immissione in ruolo di tutti coloro richiedono il servizio di luce votiva e tutti gli atti relativi alla riscossione delle luci stesse.

L'ufficio competente dovrà emettere il ruolo entro il 15 settembre di ogni anno. Il termine per il pagamento del relativo bollettino è stabilita nello stesso. Entro il mese di novembre sarà inviato un sollecito a coloro che, sulla base delle risultanze dell'ufficio, risultano aver omesso il pagamento delle luci votive di cui sono intestatari. Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di emissione del sollecito. Trascorso tale termine l'ufficio comunicherà al responsabile del servizio cimiteriale le luci votive per le quali dovrà cessare il servizio. Il responsabile del servizio cimiteriale dovrà provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ufficio competente

Articolo 33 Riallacciamento luce votiva

Nel caso in cui l'intestatario della luce votiva verifichi il mancato pagamento prima che il responsabile del servizio cimiteriale abbia interrotto la fornitura, lo stesso può ottenere il mantenimento della luce votiva pagando le quote arretrate. Se invece il servizio di luce votiva è già cessato per riattivare la stessa sarà necessario pagare un nuovo allacciamento oltre al rateo dell'anno in corso.

Articolo 34 adempimenti a carico dell'intestatario della luce votiva

E' cura dell'interessato comunicare all'ufficio competente qualsiasi variazione dell' indirizzo a cui deve essere inviato il bollettino di pagamento della luce votiva. Nel caso di decesso dell'intestatario delle luce votiva i familiari, eredi dell'intestatario o del defunto per il quale è attiva la luce votiva, dovranno comunicare tempestivamente all'ufficio il nuovo intestatario o eventualmente la volontà di cessare il servizio di luce votiva. In caso contrario l'ufficio invierà il bollettino ad uno degli eredi reperiti attraverso l'ausilio dell'ufficio anagrafe.

Articolo 35 adempimenti a carico del responsabile del servizio cimiteriale

Il responsabile del servizio cimiteriale ha l'obbligo di comunicare all'ufficio competente, ogni variazione intervenuta relativamente al defunto per il quale è attivo il servizio di luce votiva, quali, ad esempio, esumazione o collocamento in altro luogo all'interno del cimitero.

Articolo 36 Tariffe

Il canone annuo e la tariffa necessaria per l'allacciamento della luce votiva è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 37 imprese funebri

Le imprese di pompe funebri, su richiesta degli interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme da e per altri comuni.

Le imprese dovranno munirsi, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, anche della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

E' fatto divieto alle imprese:

- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

Articolo 38 (cartografia cimiteriale)

Con il presente regolamento viene istituita la *cartografia cimiteriale* sulla quale dovrà essere riportato il numero coincidente con quello obbligatoriamente presente su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nel Registro Cimiteriale delle sepolture. Inoltre sulla stessa dovrà essere annotata ogni modificazione o cessazione che si verifica, le generalità del defunto o dei defunti, la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme, le generalità del concessionario o dei concessionari, gli estremi della concessione, la natura e la durata della concessione.

Articolo 39 (schedari)

Con il presente regolamento viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Viene inoltre istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici, in ogni scheda saranno riportate le generalità del defunto, il numero della sepoltura, il richiedente la sepoltura con specificata residenza domicilio, codice fiscale e modalità di contatto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 40 cautele

Chi, tra gli aventi diritto, domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni ecc) o una concessione o l'apposizione di croci, lapidi ecc si intende agisca per nome e conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto finché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.